



Tribunale di Cosenza

Ufficio Fallimenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dalle Magistrate:

dott.ssa Rosangela Viteritti	Presidente
dott.ssa Mariarosaria Savaglio	giudice
dott.ssa Marzia Maffei	giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentita la giudice relatrice, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

sul ricorso n.140-1/2025 PU

presentato nell'interesse di ROMEO DOMENICO, c.f. RMODNC71T01D086L, con il patrocinio dell'Avv. Luca D'ERRICO, nel cui studio in Mesagne (BR), alla via Falces 9, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2025 il sig. DOMENICO ROMEO (persona fisica esercente attività di lavoro autonomo), con l'assistenza dell'OCC "Presidium Debitores" ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dagli artt. 268 e ss.

In termini generali deve rilevarsi che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità.

Tuttavia nel procedimento promosso dal debitore esso diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie.

Ancora, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI. Nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consiste in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI).

In rito ed in via preliminare deve asseverarsi la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Rende, ricompreso nel circondario del detto Tribunale.

Ciò posto, dal controllo effettuato, i documenti sono stati correttamente allegati, anche a seguito delle integrazioni richieste dalla giudice delegata e depositate in data 28 gennaio 2026 e la relazione dell'OCC "PRESIDIUM DEBITORES" allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, di ammontare residuo superiore ad € € 286.846,46, così schematizzati:

Agenzia Delle Entrate Riscossione	€ 234.945,28
Inps	€ 4.460,64
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Cosenza	€ 47.440,54
Totale posizione debitoria	€ 286.846,46

Il tutto al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC.

Con impegno esplicativo, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare del Romeo ad oggi è composto, oltre che dal ricorrente, anche dal figlio ROMEO Daniel, nato a Lagonegro (PZ), in data 09/01/2009 e dalla moglie COSENZA Marisa.

La famiglia risulta vivere in un immobile condotto locazione per il tramite di contratto sottoscritto in data 04.04.2024 con la Sig.ra [REDACTED] e, con canone mensile pari ad € 550,00.

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare del Sig. ROMEO Domenico, quest'ultimo risulta intestatario dei seguenti beni immobili:

1. proprietà limitatamente alla quota di 1/54 di fabbricato uso abitativo sito in Laino Castello (CS) ed identificato in catasto al foglio 2 particella 478 sub 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 5 vani, superficie catastale 135 mq e rendita catastale euro 178,18;
2. proprietà limitatamente alla quota di 1/54 di fabbricato sito in Laino Castello (CS) ed identificato in catasto al foglio 2 particella 482, categoria F/6 "fabbricato in attesa di dichiarazione" privo di rendita catastale;
3. proprietà limitatamente alla quota di 1/54 di un terreno situato in Laino Castello (CS) ed identificato in catasto al foglio 2 particella 481 della superficie complessiva di are 16,58, reddito domenicale euro 2,57 e reddito agrario euro 1,63;
4. proprietà limitatamente alla quota di 1/6 di terreni situati in Laino Castello (CS) ed identificati in catasto al foglio 2 particella 76-84-85-196-312 della superficie complessiva di circa ettari 1,4, reddito domenicale euro 14,86 e reddito agrario euro 11,4.

Per l'intera proprietà dei beni sopra elencati in data 01/11/2024 è stato stipulato un compromesso di vendita al prezzo complessivo di euro 95.000,00 di cui euro 15.000,00 versati come anticipo alla firma del contratto stesso, la restante parte pari ad euro 80.000,00 alla stesura della stipula notarile. Del prezzo di vendita, agli eredi di Romeo Alfredo (cinque soggetti tra cui il ricorrente Romeo Domenico) spetta la quota complessiva di euro 15.000,00 (di cui $\frac{1}{4}$ di metà quota a favore del ricorrente).

Pertanto con la vendita degli immobili elencati Romeo Domenico percepirà l'importo di euro 1.875,00.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, il ricorrente risulta possedere i seguenti beni:

- Postepay Evolution N. 5333171115223451 con un saldo al 10/09/2025 di euro 386,18; nella lista movimenti consegnata relativa al periodo compreso tra il 06/07/2020 ed il 21/07/2025 il rapporto è privo di movimenti significativi per la procedura in esame;
- conto corrente SUMUP IBAN: IE50SUMU99036510030108 con un saldo al 06/09/2025 di euro 4.856,53. Si tratta di un rapporto bancario utilizzato in prevalenza per gli incassi ed i pagamenti

attinenti l'attività d'impresa. Nella lista movimenti consegnata all'OCC relativa al periodo compreso tra il 01/01/2020 ed il 06/09/2025 il rapporto è privo di movimenti significativi per la procedura in esame; - conto corrente Qonto IBAN: IT06J3609201600477971899638 con un saldo al 31/08/2025 di euro 1.015,64; nella lista movimenti consegnata e relativa al periodo compreso tra il 01/04/2023 ed il 31/08/2025 il rapporto è privo di movimenti significativi per la procedura in esame.

Per quanto concerne le capacità reddituali del Sig. ROMEO, l'unica fonte di reddito è costituita dai proventi del proprio reddito da lavoro.

Riepilogativamente, il reddito dell'odierno ricorrente degli ultimi 3 anni, risulta così ripartito:

- I) Certificazione Unica 2025, periodo d'imposta 2024, reddito lordo da attività professionale netto € 29.525,00;
- II) Certificazione Unica 2024, periodo d'imposta 2023, reddito lordo da attività professionale netto € 51.392,00;
- III) Certificazione Unica 2023, periodo d'imposta 2022, reddito lordo da attività professionale netto € 28.512,00.

La Coniuge Marisa, inoltre, ha avviato in data 18/12/2024, nel comune di Rende (CS) alla Via della resistenza n.67 un'attività di "servizi degli istituti di bellezza, di estetista, trattamenti del viso e di bellezza, trucco, consulenza e vendita dei prodotti online", è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Cosenza con p.i. 03941060786 e REA n. CS 267218.

Si tratta tuttavia, di attività che, come attestato sotto la propria responsabilità dall'OCC, ad oggi non produce ancora reddito.

Complessivamente, pertanto, il ricorrente può contare per il proprio sostentamento e del proprio nucleo familiare su un reddito netto mensile medio pari a complessivi € 2.000,00.

Le spese strettamente necessarie occorrenti a consentire agli istanti una vita dignitosa, ammontano ad € 1.510,00 così ripartite:

Descrizione	Importo mensile
Canoni di locazione	€ 550,00
Utenze varie (elett. - gas - acqua - tel.)	€ 150,00
Vitto	€ 500,00
Carburante	€ 50,00
Beni di consumo vari (igiene casa e persona, etc)	€ 30,00
Spese sanitarie (medicinali ed eventuali)	€ 30,00
Abbigliamento e calzature	€ 150,00
Varie	€ 50,00
Totale Spese Mensili	1.510,00

Ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I., non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*.

Ciò detto, il ricorrente risulta avere quale bene fruttuosamente liquidabile solo il corrispettivo della vendita delle quote degli immobili sopra descritti, e mette a disposizione della procedura unicamente una quota mensile del proprio reddito, da intendersi come bene futuro.

Orbene deve rilevarsi che, anche in assenza di beni liquidabili, la giurisprudenza più recente non ha mancato di evidenziare la possibilità di aprire la liquidazione controllata, anche a richiesta del debitore, qualora vi sia un'utilità per i creditori (si cfr Tribunale di Verona, 20 settembre 2022).

Devesi evidenziare, in particolare, sull'ammissibilità di una liquidazione controllata "senza beni" (o, meglio, fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato dalla destinazione alla procedura di un quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato), che la stessa debba concludersi in senso favorevole al debitore sulla scorta delle indicazioni fornite in *subiecta materia* dal diritto eurounionale e, soprattutto, dalla sentenza n° 6/2024 della Corte Costituzionale, là dove, interpretando a contrario il disposto dell'art. 288, comma 4, lettera b) C.C.I.I. ha confermato *“la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti che si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 c.c., in base al quale “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*.

La quota di reddito messa a disposizione della procedura, secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 283 CCII, prevista per l'esdebitazione dell'incapiente, applicata analogicamente alla procedura che occupa, *“deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene conforme a tale parametro, una volta dedotte le spese necessarie alla produzione del reddito, la quota indicata dal ricorrente che deve rimanere nella disponibilità dello stesso, pari ad € 1.510,00.

Conseguentemente deve essere messa a disposizione della procedura:

il ricavato della vendita delle quote di proprietà dei fabbricati e dei terreni siti in Laino Castello pari a euro 1.875,00 come da compromesso di vendita del 01/11/2024;

una quota del reddito netto percepito dal ricorrente, corrispondente all'eccedenza rispetto ad € 1.510,00, che il liquidatore avrà cura di verificare mensilmente, sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque sino all'esdebitazione.

Ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;

considerato che nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;

dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto altresì che, ai fini dell'espletamento dell'attività di parrucchiere del ricorrente, devono essere esclusi dalla liquidazione i beni presenti nel locale parrucchiere, funzionali all'esercizio della stessa;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. ROMEO DOMENICO;
nomina giudice delegata la dott.ssa Marzia Maffei;

nomina liquidatore il dott. Pierluigi Basile;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con eccezioni dei beni inventariati costituenti strumenti della professione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone risulti escluso il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di € 1.510,00 mensili, con obbligo della parte di versare il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere in pendenza della procedura;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;
dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente

sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al difensore del debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2026

La giudice est.

dott.ssa Marzia Maffei

la Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti



Tribunale di Cosenza

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

Nelle persone delle magistrature:

dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente

dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice

dott.ssa Marzia Maffei giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio in data odierna, ha emesso, sentita la giudice relatrice, il seguente:

DECRETO

Rilevato che nella sentenza emessa il 4 febbraio 2026 di apertura della liquidazione controllata nei confronti di Romeo Domenico è stato erroneamente nominato quale liquidatore il dott. Pierluigi Basile in luogo del dott. Gianluca Basile, gestore della Crisi;

ritenuto che trattasi di mero errore materiale emendabile mediante procedura di correzione d'ufficio;

pqm

dispone che nella parte dispositiva della sentenza n° 9/2026 del 4 febbraio 2026 al terzo rigo, dopo le parole "nomina liquidatore il dott." si legga in luogo di "Pierluigi Basile", "Gianluca Basile".

Manda la cancelleria delle annotazioni e comunicazioni di competenza.

Cosenza, 05/02/2026

La presidente

Rosangela Viteritti

La giudice rel.

Marzia Maffei

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Cosenza, nella mia qualità di liquidatore
allego alla presente istanza di autorizzazione ad effettuare la pubblicazione
della sentenza n.9/2026 del 04/02/2026 dichiarativa dell'apertura di
liquidazione controllata n.1/2026 a carico di Romeo Domenico c.f.
RMODNC71T01D086L. Cordialità
Dott. Gianluca Basile

